



Determina n. 2669 del 21/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 245 del 21/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

APPLICAZIONE ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DL 16/2014. COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 2014 E 2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

- Visto l'art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- Visti i CCNL del comparto;
- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Visto l'art.109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Letti e richiamati:

-il **Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi** del Comune di Porto San Giorgio, con annessa disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 72/2013 e ss.mm. e ii.;

-le deliberazioni G.C. 1/2015 "Piano del fabbisogno di personale anno 2015 e triennio 2015/2017" e **G.C. n.209 del 15.10.2015 "Piano del Fabbisogno di personale 2016 e triennio 2016/2018"** con annessa ricognizione delle spese di personale per l'anno 2015 e per l'anno 2016 ex art.1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n.296. e s.m.i.: individuazione limite di spesa ai sensi del nuovo comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n.114/2014";

-il **Nuovo modello organizzativo** del Comune di Porto San Giorgio, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C. n. 93 dell'11.6.2015;

-il Decreto n. 2/2015, con il quale è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Atteso che con Decreto n.6/2015 il Sindaco del Comune di Porto San Giorgio ha conferito la dirigenza del I Settore "Affari generali, legali e risorse umane" al sottoscritto;

- Premesso che l'art.31, comma 1 CCNL 22/01/2004, stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata siano determinate annualmente dagli enti;
che il CCNL 2002/2005 del comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 22/01/2004, a partire dal 2004 ha fissato nuove modalità di determinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata;
che in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007;
che in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008-2009, che tra l'altro prevede incremento di risorse variabili;
che per addivenire all'assegnazione delle risorse è necessario stabilire il **fondo per il salario accessorio** con gli intendimenti dell'Amministrazione legati alla parte variabile dello stesso, in relazione alle voci accessorie direttamente disciplinate dall'ancora vigente contratto nazionale di lavoro: indennità di comparto, rischio, ecc;
- Viste le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta);
- Viste le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 78/2010 (c.d. Manovra estiva) che impone limiti di spesa per quanto attiene al personale;
- Visto il comma 456 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147), che ha prorogato a tutto il 2014 il blocco all'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente delle PA, parametrato al livello del 2010;
- Richiamato in proposito che l'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 pone due distinti vincoli:
a) il primo, che attiene all'ammontare delle risorse decentrate complessivamente considerato, in base al quale i fondi degli anni 2011-2014 non possono superare il limite del fondo dell'anno 2010;
b) il secondo, inerente l'obbligo di riduzione delle risorse in misura proporzionale al personale in servizio, come confermato in via permanente a seguito della modifica all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n.78/2010 ad opera della legge di stabilità 2014;
- Richiamata la circolare n.12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: *“Applicazione dell'art.9 D.L. 31/5/2010 n.78 che offre chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.9 del succitato Decreto con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle P.A.”;*
- Precisato che, al fine di verificare il rispetto del limite del fondo dell'anno 2010, a tutto l'anno 2014, occorre considerare che **NON rilevavano** ai fini di tale limite:
- le risorse trasferite dall'ISTAT;
- le risorse trasferite dall'Unione europea;
- i proventi da sponsorizzazioni;
- gli incentivi per la progettazione e pianificazione ex art.92, commi 5 e 6 del d.Lgs. n.163/2006;
- i compensi professionali per gli avvocati connessi a sentenze

favorevoli all'Amministrazione;

- gli incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti;
- le economie derivanti dalla distribuzione dei fondi dell'anno precedente (ivi comprese quelle derivanti dal fondo del lavoro straordinario);

che, al contrario, **rilevavano** ai fini del limite:

- le risorse derivanti dal recupero evasione ICI;
- le risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'articolo 208, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 285/1992;

che secondo la RGS, non diventava, dunque, possibile superare questo limite per gli anni 2010-2014 e, pertanto, gli enti non potevano finanziare a tutto il 2014 progetti utilizzando le leve previste dall'articolo 15, commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999;

Precisato che questo Comune è Ente sottoposto all'applicazione delle regole del patto di stabilità interno ed è, pertanto, soggetto ai vincoli di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della cd. *Legge Finanziaria 2007* (L.27/12/2006, n. 296) e s.m.i..

che nell'ambito di tale materia, il quadro normativo ha subito sostanziali modifiche con il D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito in L. 11 agosto 2014, n.114, pubblicata sulla G.U. n.190 del 18 agosto 2014;

che con il D.L. n.90/2014 vengono comunque espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art.1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art.3, comma 5, 4° periodo);

Atteso che per effetto della legge 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015), **a partire dal fondo per la contrattazione decentrata del 2015 non si applicano più né il tetto del 2010, né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;**

che nel contempo i fondi dovranno consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del D.L. 78/2010, articolo 9 comma 2 bis;

che nella determinazione del trattamento economico accessorio del personale e dei responsabili, non si applica più il tetto di quanto percepito nel 2010;

che **la base su cui calcolare il fondo del 2015 diventa quella del 2014,** quindi con tutte le decurtazioni operate in applicazione del D.L. 78/2010;

che dunque **il fondo del 2014, al pari di quelli del 1999 e del 2004, diventa la base di calcolo per quelli degli anni successivi;**

Visto l'art.31, co.1 del CCNL 22/01/2004, il quale elenca le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art.15, co. 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, co. 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL del 01/04/1999, art.4 co. 1 e 2 del CCNL 05/01/2001, art.32, co. 1 e 2 CCNL 22/01/2004;

Visto l'art.4 co.1 CCNL 09/05/2006, il quale stabilisce che gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%, incrementino le risorse decentrate di cui all'art.31, co.2 CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari 2003, esclusa la quota

relativa alla dirigenza;

- Visto l'art.8 co. 2 CCNL 11/04/2008, il quale stabilisce che gli enti locali, la cui spesa del personale non sia superiore al 39%, delle entrate correnti, aumentino le risorse decentrate di cui all'art.32, co. 2 CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,60 del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Vista la dichiarazione congiunta n.1 del CCNL 11/04/2008, con la quale si specifica cosa sia da intendersi con l'espressione "monte salari";
- Considerato che la spesa per il personale nel Comune di Porto San Giorgio non supera il 39 % delle entrate correnti, come risulta dai rendiconti approvati per l'anno 2007;
- Visto l'art.31, co. 3, il quale elenca le risorse che integrano quelle di cui al co. 2 dello stesso articolo aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art.15 del CCNL 1.4.1999, comma 1 lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche;
- Visto l'art.8 co. 3 CCNL 11/04/2008 il quale prevede la possibilità di un ulteriore aumento delle risorse di cui all'art.31, co. 3 in una percentuale dello 0,30 qualora il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti sia compreso tra il 25% e il 32% o dello 0,90 qualora il citato rapporto sia inferiore al 25%;
- Visto l'art.4 co. 2 CCNL 31/07/2009 che riconosce agli enti locali a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di incrementare le risorse di natura variabile, ai sensi dell'art.31, co. 3 del CCNL 22/01/2004, nel limite dell'1% del monte salari 2007, qualora l'ente sin in possesso dei requisiti del comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
- Rawisata la propria competenza solo in merito alla costituzione del fondo di cui all'art.31, co. 2 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità) e non quelle di cui all'art.31 co. 3 la cui decisione è di competenza della giunta comunale;
- Considerato che al fine di regolarizzare l'erronea costituzione del fondo nell'ultimo quinquennio calcolato a partire dall'anno 2009 compreso ed a ritroso, salvo ulteriori approfondimenti derivanti da ulteriori specifiche disposizioni, lo scrivente intende avvalersi della previsione contenuta nella disposizione di cui all'art.4 del D.L. n.16/2014;
che ai sensi del comma 1 del citato art.4, gli Enti che abbiano superato anche uno dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di fonte legislativa (art.9, comma 2 bis DL 78/2010; art.76, comma 7 DL 112/2008; art.1, comma 557 e 562 L296/2006) e/o di natura contrattuale (in primis art.15 CCNL 1/4/1999, nonché le successive disposizioni contrattuali che hanno stabilito o consentito, a regime o per le singole annualità, l'adeguamento o l'integrazione dei fondi in ragione percentuale di monte-salari progressi), sono soggetti all'obbligo del recupero integrale;

che il relativo piano di recupero deve risultare dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;

che le amministrazioni **incorse in errori** devono adottare **specifici piani di recupero da inviare, con le relazioni illustrative, entro il 31 maggio di ogni anno alla Funzione Pubblica, alla Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Interno;**

che le misure in questione sono adottabili unilateralmente dall'Ente, previa autonoma valutazione del mancato rispetto dei vincoli finanziari, anche in sede di autotutela;

che **a tal fine** occorre dare corso alla sola **informazione ai soggetti sindacali, non essendo necessario dare corso alla contrattazione** per applicare le previsioni dettate dalla disposizione in esame;

Considerato che le **risorse erroneamente inserite** nei fondi per la contrattazione decentrata devono essere **recuperate** nello **stesso numero di anni** in cui si è verificata l'irregolarità riscontrata **"con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";**

che a tal fine occorre **quantificare la misura delle risorse** che non dovevano essere inserite nel fondo e **determinare il numero di anni in cui le irregolarità si sono concretizzate;**

che il periodo **massimo di durata della irregolarità non supera i cinque anni**, che è la soglia al di là della quale matura la prescrizione della responsabilità amministrativa;

che il **recupero avviene** attraverso **ritenute da operare sui fondi** per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

che i **recuperi vanno fatti integralmente** e **tutte le risorse necessarie devono essere poste a carico del fondo** che è stato illegittimamente impinguato;

che **non è necessario né che le quote di recupero siano le stesse né che le risorse provengano esclusivamente dalla parte stabile del fondo;**

Precisato che l'ambito applicativo della norma è circoscritto a quegli enti che, prima del 31/12/2012, in assenza di riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, abbiano costituito ed utilizzato il fondo nel rispetto delle predette condizioni, per cui, nei casi di utilizzo illegittimo del fondo, non è applicabile ai contratti integrativi la sanzione della nullità di cui all'art.40, comma 3-quinques, quinto periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e, dunque, gli utilizzi illegittimi per effetto di contratti decentrati stipulati prima del 31/12/2012 risultano sanati;

Atteso che importanti chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni dettate in materia di sanatoria dei contratti collettivi decentrati integrativi illegittimi sono contenuti nella circolare 8 agosto 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmata dai ministri degli Affari regionali, della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e della Economia e Finanze;

che tale circolare riprende le indicazioni dettate dalla riunione della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, la quale recepisce il lavoro svolto dal Comitato temporaneo appositamente costituito in seguito alla circolare interministeriale n.60/2014 allo scopo di fornire chiarimenti sulla corretta applicazione delle previsioni dell'art.4 del D.L. 16/2014;

che nell'ambito delle indicazioni operative fornite da detto Comitato, tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi restando i termini di prescrizione legale ai fini del recupero (pari a 5 anni, come previsto dall'art.2948 c.c.), salvo ulteriori approfondimenti derivanti da ulteriori specifiche disposizioni, se i propri fondi siano stati **costituiti** correttamente nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali, come sopra specificato e, in caso contrario, gli Enti sono tenuti ad attivare le procedure di recupero di cui ai commi 1 e 2 del D.L. n.16/2014;

che, analogamente, gli stessi Enti sono tenuti a verificare il corretto **utilizzo** dei fondi e, in caso contrario, se concorrono le condizioni previste dal comma 3 per la relativa sanatoria;

che le disposizioni contenute nel **comma 3 dell'articolo 4 del DI 16/2014 dispongono la non maturazione di responsabilità**, con conseguente non necessità di effettuare il recupero a carico dei singoli lavoratori che ne hanno beneficiato, a condizione che:

1. **gli atti siano stati adottati prima della scadenza del termine per l'adeguamento dei contratti decentrati previgenti alle novità introdotte dal D.lgs. 150/2009**, legge Brunetta, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 65 di tale provvedimento;
2. questi atti **non devono avere "comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale"**;
3. occorre avere **rispettato il patto di stabilità**;
4. occorre avere **rispettato i vincoli dettati in materia di spesa del personale**, tra i quali occorre inserire **anche il rispetto del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente** (vincolo abrogato come condizione per effettuare nuove assunzioni dal DI 90/2014);
5. occorre avere **rispettato i vincoli alle assunzioni di personale**;
6. occorre avere **rispettato il tetto al trattamento economico individuale**, per cui negli anni dal 2011 al 2014 non si deve essere superato il tetto del 2010;
7. occorre che **i fondi per le risorse decentrate del 2011, 2012, 2013 e 2014 non siano stati superiori a quello del 2010** e siano stati ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
8. occorre avere **rispettato il divieto di assegnare effetti economici alle progressioni** disposte negli anni 2011/2012/2013 e 2014;
9. occorre avere **rispettato il vincolo per cui la spesa per le assunzioni flessibili degli anni 2011, 2012 e 2013 non deve essere stata superiore al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009** (vincolo abrogato dal DI 90/2014).

che anche nel documento della Conferenza Unificata viene evidenziato che l'accertamento dell'illegittimità delle regole dettate dai contratti decentrati per la erogazione delle indennità non debba determinare in nessun caso recuperi a carico dei singoli dipendenti;

che nel citato documento viene chiarito che i **commi 1 e 2** si applicano alla **costituzione** illegittima dei fondi, mentre il **comma 3** alla **erogazione** illegittima;

che sempre nel documento viene chiarito che il D.L. n.16/2014 opera la **esenzione di responsabilità** connessa alle illegittimità collegate alla costituzione ed erogazione del fondo esclusivamente nelle amministrazioni che hanno rispettato il patto, i vincoli alla spesa di personale, l'obbligo del taglio del fondo e del taglio della spesa per le assunzioni flessibili;

che tale assunto è stato, altresì, confermato dalla Corte d'Appello di Firenze nella recente sentenza del 25 novembre 2014, ove è stata ritenuta operante la sanatoria introdotta dall'articolo 4 del D.L. n.16/2014, impedendo il recupero delle somme erroneamente riconosciute direttamente a carico del dipendente, non solo rispetto alla illegittima erogazione dei fondi (ipotesi non riguardante questo civico Ente), ma anche rispetto all'**erronea costituzione dei fondi** in violazione dei contratti nazionali (che è l'ipotesi di irregolarità più diffusa in assoluto a livello nazionale, riscontrata, altresì, in questo Comune); che con Circolare n.20/2015 la Ragioneria Generale dello Stato ha confermato che il recupero deve essere effettuato in via esclusiva sui fondi futuri;

Dato atto che in questo civico Ente ricorrono positivamente le condizioni per la corretta applicazione dell'istituto di cui all'art.4 del D.L. 16/2014;

Riscontrato, infine, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n.60 del 12 maggio 2014, che l'adozione, da parte del legislatore, di tale sanatoria si è imposta alla luce delle innumerevoli criticità *che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)*;

Visto l'art.67, co. 11, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblicano in modo permanente sul proprio sito web, la documentazione trasmessa annualmente dall'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

Ritenuto adempiere alla normativa di cui sopra pubblicando il presente provvedimento amministrativo sul sito web del comune di Porto San Giorgio, nell'apposta sezione dell'Amministrazione Trasparente;

Dato atto che la **delegazione trattante di parte sindacale** ha ricevuto dettagliate informazioni sulla ricostruzione dei fondi di che trattasi con analitica illustrazione nelle riunioni del 9 e 18/12/2015;

Ritenuto, altresì, opportuno trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei **revisori dei conti**;

Vista la deliberazione di C.C. n.40/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori pubblici e relativi allegati;

D E T E R M I N A

1-DI APPLICARE nel Comune di Porto San Giorgio l'istituto di cui all'art.4 del D.L. 16/2014.

2-DI DARE ATTO in particolare

che nel Comune di Porto San Giorgio trova applicazione la fattispecie di cui

al comma 1 dell'art.4 del D.L. 16/2014;
che in questo civico Ente ricorrono positivamente le condizioni per la corretta applicazione dell'istituto di cui all'art.4 del D.L. 16/2014, trattandosi di amministrazione che ha rispettato il patto, i vincoli alla spesa di personale, l'obbligo del taglio del fondo e del taglio della spesa per le assunzioni flessibili.

3-DISPORRE che lo sfioramento in aumento, pari ad euro 39.969,32 nella differenza tra i maggiori e minori utilizzi delle disponibilità negli anni presi a riferimento (2009/2014) come meglio specificato nei prospetti Allegato A e B, uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, viene recuperato in quote costanti per un importo di euro 6.661,55 annui per 6 annualità a partire da quella in corso e fino all'anno 2020.

4-DI COSTITUIRE correttamente (al netto dello sfioramento come sopra determinato, che andrà a recupero nei termini succitati), per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art.31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e s.m.i. ed in applicazione dell'art.4 del D.L. 16/2014, il “**Fondo delle Risorse Decentrate anno 2014**”, che rappresenta la base di calcolo per i FONDI degli anni successivi, come riportato nell'Allegato A, unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per gli importi meglio specificati in tale allegato.

5-DI DARE ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.4 D.L. 16/2014, non verrà dato corso ad alcun recupero a carico dei singoli dipendenti, bensì esclusivamente a carico dei fondi per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020;
che, dunque, per ciascuno degli anni **2015-2016-2017-2018-2019-2020** non potrà darsi luogo alla liquidazione della parte di salario accessorio relativa alla produttività, nella misura corrispondente allo sfioramento accertato per ciascuno degli anni 2009/2014, come riportato e dettagliato nell'Allegato A;

6-DI COSTITUIRE correttamente (al netto dello sfioramento come sopra determinato, che andrà a recupero nei termini succitati), per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art.31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e s.m.i. ed in applicazione dell'art.4 del D.L. 16/2014, il “**Fondo delle Risorse Decentrate anno 2015**”, come riportato nell'Allegato C, unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo in esso determinato;

7-DI DARE ATTO che per effetto della legge 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015 - articolo 1, comma 256), **a partire dal** fondo per la contrattazione decentrata del **2015** non si applicano **più né il tetto del 2010, né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;**

che gli importi legati all'attuazione della legge 163/2006 – art.92 - (fondo progettazione interna, ICI, Istat) come indicato su richiamato Allegato C.
che detti importi restano fuori dal blocco della dinamica retributiva, poiché autoalimentati e quindi trovano stanziamento nei vari capitoli di Bilancio (cfr. delibera della Corte dei Conti Piemonte 57/2011).

8-DI DARE ATTO che la relativa destinazione del fondo 2015 sarà oggetto di contrattazione decentrata.

9-DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2015 sono stanziati le risorse destinate al **Fondo delle Risorse Decentrate** (sia stabile che variabile) per un importo complessivo come da prospetto allegato;

10-DI DARE ATTO che dell'adozione del presente atto verrà data specifica informativa alle OO.SS. e ne sarà effettuata espressa indicazione in sede di contrattazione decentrata.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on line di questo comune.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 21/12/2015

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 21/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2669 del 21/12/2015 con oggetto :

APPLICAZIONE ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DL 16/2014. COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 2014 E 2015.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 21/12/2015

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.